



Regolamento per la verifica periodica di attrezzature di lavoro per sollevamento materiali (SC) e sollevamento persone (SP) secondo D.lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto 11 Aprile 2011

In vigore dal 22.12.2017

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ.....	1
1.1 - Scopo e campo di applicazione	1
1.2 - Definizioni	1
CAPITOLO 2 - LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO	2
2.1 - Disposizioni legislative e normative di riferimento.....	2
CAPITOLO 3 – PRIMA VERIFICA PERIODICA	3
3.1 – Modulo di richiesta.....	3
3.2 - Proposta di servizi	3
3.3 - Esame della documentazione.....	4
3.4 – Ispezione delle attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP)	4
3.5 – Rilascio verbale di prima verifica periodica.....	4
CAPITOLO 4 – VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA.....	5
4.1 – Modulo di richiesta.....	5
4.2 - Proposta di servizi	5
4.3 - Esame della documentazione.....	5
4.4 – Ispezione delle attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP)	5
4.5 – Rilascio verbale di verifica periodica.....	6
CAPITOLO 5 – VERIFICHE CON ESITO NEGATIVO.....	6
CAPITOLO 6 - MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE SC E SP	6
6.1 - Modifiche al Regolamento	6
6.2 – Richiesta di verifica da Titolare di Funzione.....	6
CAPITOLO 7 – REGISTRO INFORMATIZZATO DEI VERBALI RELATIVI ALLE VERIFICHE EFFETTUATE.....	6
7.1 – Registro attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) verificati	6

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

1.1 - Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (di seguito indicata RINA) per la verifica periodica di attrezzature di lavoro per sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e del Decreto 11 Aprile 2011 e le modalità che devono seguire i datori di lavoro, utenti degli apparecchi, per richiedere, ottenere e fare eseguire periodicamente la verifica degli stessi da parte di RINA.

Il presente Regolamento si applica alle attrezzature di lavoro di cui al Gruppo SC (Attrezzature di sollevamento materiali non azionati a mano) punto 1.1.1 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 e Gruppo SP (Sollevamento persone) punto 1.1.2 dello stesso allegato; il D.lgs. 81/08 stabilisce la periodicità di verifica variabile in funzione della tipologia di attrezzatura (allegato VII del D.lgs. 81/08).

Ai sensi dell'art. 71 commi 11 e 12 del D.lgs. 81/08 l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Quanto riportato nel presente Regolamento si applica nei tre casi seguenti:

all'atto della richiesta di prima verifica periodica ad INAIL, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto privato abilitato RINA del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (comma 2 art. 2 Decreto 11 Aprile 2011);

decorsi i termini temporali di quarantacinque giorni dalla richiesta di prima verifica periodica il datore di lavoro decide di avvalersi del soggetto privato abilitato RINA e ne comunica il nominativo al soggetto titolare della funzione (comma 8 art. 2 Decreto 11 Aprile 2011)

il datore di lavoro richiede direttamente al soggetto abilitato RINA la verifica periodica successiva.

Ai sensi dell'art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/08 RINA in qualità di soggetto privato abilitato acquista la qualifica di incaricato di

pubblico servizio e risponde direttamente alla struttura titolare della funzione.

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

L'accesso alla verifica è aperto a tutti i proprietari e datori di lavoro utenti delle attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) (nel seguito indicati come "organizzazioni richiedenti") e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività di verifica RINA applicherà il presente Regolamento in maniera uniforme ed imparziale per tutti i Clienti.

Le informazioni acquisite durante l'attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nei riferimenti legislativi e normativi richiamati al successivo punto 2.1.

1.2 - Definizioni

Attrezzatura di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP): si intende un attrezzatura di lavoro destinata ad effettuare un ciclo di sollevamento di carichi, costituiti da materiali e/o persone, la cui massa risulti entro la portata nominale dell'attrezzatura.

Accessori di sollevamento: componenti o accessori non collegati alle attrezzature di sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra l'attrezzatura ed il carico oppure sul carico stesso.

Catene, funi cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite ai fini di sollevamento come parte integrante delle attrezzature per il sollevamento o di accessori di sollevamento.

Supporto del carico: parte dell'attrezzatura di sollevamento sul quale o nel quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate.

Operazione di sollevamento: operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano un cambiamento di livello.

Ciclo di sollevamento: ciclo operativo che comincia quando il carico è pronto per essere sollevato e termina nel momento in cui l'attrezzatura è pronta per sollevare il successivo.

Fabbricante: costruttore dell'attrezzatura di sollevamento che appone sulla macchina la marcatura CE, il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo l'attrezzatura apportando importanti modifiche al suo funzionamento.

Immissione sul mercato: prima messa a disposizione di un attrezzatura a fini di distribuzione o di utilizzazione.

Messa in servizio: primo utilizzo dell'attrezzatura costruito sulla base delle norme tecniche di riferimento.

Norme tecniche di riferimento: si intendono le norme contenenti le disposizioni di carattere tecnico utili alla progettazione, fabbricazione, ispezione e collaudo delle attrezzature.

Soggetto abilitato: ente terzo privato che esegue verifiche sugli attrezzature previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Verifica periodica: verifica periodica, con periodicità stabilita, finalizzata ad accertare la corretta installazione, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo dell'attrezzatura di sollevamento.

Prima verifica periodica: è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di sollevamento.

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o

dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

CAPITOLO 2 - LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

2.1 -Disposizioni legislative e normative di riferimento

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti legislativi e normativi:

- Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto 11 Aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
- Legge 125 del 30 ottobre 2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- Direttiva 2006/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CEE (rifusione);
- Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2005 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

- Norme tecniche di riferimento di cui all'art. 2 lettera u) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Linee Guida di cui all'art. 2 lettera z) del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

CAPITOLO 3 – PRIMA VERIFICA PERIODICA

Il presente capitolo descrive la procedura di prima verifica periodica di cui all'allegato I punto 3.1 del Decreto 11 Aprile 2011 per le attrezzature di lavoro appartenenti ai Gruppi SC e SP.

RINA ha la facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori e tecnici con contratto di collaborazione esclusiva) l'esecuzione di parti delle attività di verifica mantenendone però la responsabilità complessiva nei confronti dell'organizzazione richiedente, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili ed in particolare nell'allegato I lettera b) del Decreto 11 Aprile 2011.

Nel seguito sono descritti i punti principali nel processo di prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro appartenenti ai Gruppi SC e SP.

La prima verifica periodica è finalizzata a:

- a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
- b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- d) controllarne lo stato di conservazione;

e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

3.1 – Modulo di richiesta

L'Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la prima verifica periodica, deve indicarne i riferimenti nella richiesta di verifica che inoltrerà all'INAIL.

Laddove il soggetto titolare INAIL non sia stato in grado di provvedere direttamente entro i termini temporali (45 giorni), l'Organizzazione interessata può rivolgersi direttamente al soggetto abilitato RINA.

L'Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la prima verifica periodica, decorsi i termini temporali (45 giorni) deve compilare un Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni: generalità dell'Organizzazione richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo, recapiti e.mail e/o PEC); dati sull'attrezzatura da sottoporre a prima verifica periodica (nome, modello, tipo, portata, anno di costruzione, norme applicabili); generalità del fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo); documentazione tecnica disponibile (dichiarazione di conformità, registro di controllo, istruzioni d'uso etc.).

3.2 - Proposta di servizi

Ricevuto il modulo di richiesta RINA formula, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, un'offerta economica; la quotazione economica non può differire in difetto o in eccesso di oltre il 15% delle tariffe definite con Decreto in ottemperanza del comma 3 dell'art.3 del Decreto 11 Aprile 2011. Tale offerta economica viene inviata unitamente al presente Regolamento.

Con l'invio a RINA dell'offerta economica controfirmata dall'organizzazione richiedente l'ordine viene riesaminato, si intende formalmente accettato, viene aperta la pratica dalla segreteria e conclusa ufficialmente la fase contrattuale.

L'offerta economica accettata dall'organizzazione richiedente e riesaminata da RINA nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento

formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'organizzazione richiedente.

L'Organizzazione richiedente viene informata da RINA, a mezzo fax e/o e-mail, della data e luogo di svolgimento della verifica e del nominativo del tecnico responsabile; l'organizzazione richiedente può fare obiezione sul nominativo del tecnico incaricato da RINA fornendone adeguata motivazione.

3.3 - Esame della documentazione

In sede di verifica il tecnico incaricato da RINA esamina la seguente documentazione:

1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.

3.4 - Ispezione delle attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP)

In generale la prima verifica periodica consiste in un esame visivo dello stato di conservazione e corretta installazione, in una verifica delle funzioni e dell'efficienza dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza in accordo alle norme tecniche di riferimento, alle istruzioni operative di RINA ed eventualmente alle istruzioni operative fornite dal fabbricante.

Le ispezioni sull'apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) hanno principalmente per oggetto i seguenti elementi:

strutture dell'apparecchio: vie di corsa, travi, barre, collegamenti, ralle, controventature, scale, accessi, passerelle, protezioni;

componenti meccaniche: ruote, alberi, tamburi, pulegge, freni, componenti idrauliche e pneumatiche, viti, perni, ancoraggi;

componenti elettriche: interruttori, dispositivi di azionamento, dispositivi di comando, protezioni, linee di alimentazione, motori, illuminazione, sistemi di segnalazione e avvertimenti;

componenti e accessori di movimentazione: funi, catene, cinghie, ganci;

Le ispezioni seguono generalmente il seguente ordine:

identificazione dell'attrezzatura di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP), incluse le targhe;

controllo delle condizioni dei componenti e delle attrezzature con riferimento a danni, usura, corrosione, o qualsiasi altro fenomeno di degrado;

esame di funzionalità dei meccanismi;

controllo dello stato e dell'efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni.

Per l'esecuzione della verifica l'organizzazione richiedente deve mettere a disposizione di RINA le attrezzature necessarie ed il personale idoneo all'esecuzione delle prove (cfr. punto 5.3.1 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

3.5 - Rilascio verbale di prima verifica periodica

I risultati dell'ispezione di cui al punto precedente sono registrati dai tecnici qualificati RINA su apposito verbale di verifica periodica redatto ai sensi degli allegati al Decreto 11 Aprile 2011 che verrà rilasciato all'Organizzazione dopo essere stato siglato dai tecnici incaricati da RINA.

L'esito della verifica è reso noto all'organizzazione richiedente tramite rilascio di copia del verbale. Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 5.

Inoltre al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, il tecnico incaricato da RINA compila la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV del Decreto 11 Aprile 2011.

L'organizzazione richiedente deve mantenere presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata copia del verbale di verifica, la scheda tecnica e della documentazione dell'attrezzatura di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) (cfr. punto 5.3.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

Copia del verbale di verifica redatto dal tecnico incaricato da RINA e della scheda tecnica verrà conservata a cura di RINA per un periodo non inferiore a dieci anni.

CAPITOLO 4 – VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il presente capitolo descrive la procedura di verifica periodica successiva alla prima di cui all'allegato II punto 3.2 del Decreto 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro appartenenti ai Gruppi SC e SP.

Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al capitolo precedente e con la periodicità indicata nell'allegato VII del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

RINA ha la facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori e tecnici con contratto di collaborazione esclusiva) l'esecuzione di parti delle attività di verifica mantenendone però la responsabilità complessiva nei confronti dell'organizzazione richiedente, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili ed in particolare nell'allegato I lettera b) del Decreto 11 Aprile 2011

4.1 – Modulo di richiesta

L'Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la verifica periodica successiva alla prima, deve compilare un Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni: generalità dell'Organizzazione richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo, recapiti e.mail e PEC); dati sull'attrezzatura da sottoporre a verifica periodica (nome, modello, tipo, portata, anno di costruzione, norme applicabili); generalità del fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo); documentazione tecnica disponibile (dichiarazione di conformità, registro di controllo, istruzioni d'uso etc.).

4.2 - Proposta di servizi

Per le modalità di formulazione dell'offerta economica da parte di RINA vale quanto indicato al precedente punto 3.2.

4.3 - Esame della documentazione

L'Organizzazione che intenda sottoporre a verifica periodica successiva alla prima le attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP), oggetto di incarico, deve esibire al tecnico incaricato della verifica da RINA, contestualmente all'attività ispettiva, la documentazione necessaria per consentire le verifiche di cui al punto 3.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 ed almeno i seguenti documenti:

- copia del verbale di prima verifica periodica e scheda tecnica rilasciati da titolare di funzione (INAIL), da RINA o da altro soggetto abilitato, oppure copia del libretto matricolare, oppure precedente verifica periodica condotta da ASL ARPA condotta in assenza di libretto matricolare;
- copia della dichiarazione di conformità per apparecchio marcato CE;
- copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata;
- istruzioni per l'uso dell'attrezzatura;
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
- registrazione dei controlli effettuati ai sensi del comma 8 dell'art 71 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (completa delle verifiche trimestrali di funi e catene);
- registrazione delle manutenzioni con indicazione delle eventuali variazioni intervenute.

4.4 – Ispezione delle attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP)

L'Organizzazione richiedente deve sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro per il sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) secondo la periodicità indicata all'allegato VII al D.lgs. 81/08 e s.m.i. in funzione della tipologia di attrezzatura, del settore di impiego e dell'età.

Le ispezioni periodiche consistono in generale in:

- una verifica dello stato di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura;

- una prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza e controllo eseguita in accordo con le istruzioni d'uso dal fabbricante;
- un'ispezione visiva per il rilievo di eventuali difetti e/o anomalie.

Per l'esecuzione della verifica l'organizzazione richiedente deve mettere a disposizione di RINA gli apparecchi necessari ed il personale idoneo all'esecuzione delle prove (cfr. punto 5.3.1 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

4.5 – Rilascio verbale di verifica periodica

I risultati della verifica documentale di cui al punto 4.3 e dell'ispezione sull'attrezzatura di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) di cui al punto 4.4 sono registrati su apposito verbale redatto ai sensi degli allegati al Decreto 11 Aprile 2011 che verrà rilasciato all'Organizzazione dopo essere stato siglato e timbrato dal tecnico incaricato da RINA.

L'esito della verifica è reso noto all'organizzazione richiedente tramite rilascio di copia del verbale. Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 5.

Il richiedente deve mantenere presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata copia del verbale di verifica e la documentazione tecnica dell'attrezzatura di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) (cfr. punto 5.3.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

Copia del verbale di verifica redatto dal tecnico incaricato da RINA verrà conservata a cura di RINA per un periodo non inferiore a dieci anni.

CAPITOLO 5 – VERIFICHE CON ESITO NEGATIVO

Nel caso di verbale di verifica periodica negativo si possono configurare due casi:

Le eventuali violazioni riscontrate nel corso della verifica, devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio;

La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive

comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

CAPITOLO 6 - MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE SC E SP

6.1 - Modifiche al Regolamento

RINA ha facoltà di modificare il proprio sistema di verifica descritto nel presente Regolamento qualora dopo la stipula del contratto con l'Organizzazione intervenga l'emanazione di nuove disposizioni legislative e/o normative in contrasto con lo stesso.

A tal riguardo, ogni modifica apportata da RINA al presente Regolamento sarà tempestivamente notificata all'Organizzazione che dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni.

6.2 – Richiesta di verifica da Titolare di Funzione

Quanto descritto in questo Regolamento è applicabile nel caso RINA operi, incaricato direttamente dal Datore di Lavoro in qualità di soggetto privato abilitato ai sensi del comma 11 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e comma 8 dell'art.2 del Decreto 11 Aprile 2011.

Nel caso in cui, invece, l'attività di verifica venga richiesta a RINA dal titolare di funzione, RINA opererà ai sensi del comma 12 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del comma 4 dell'art.2 del Decreto 11 Aprile 2011 con modalità contrattuali e di intervento definite dal titolare di funzione stesso.

CAPITOLO 7 – REGISTRO INFORMATIZZATO DEI VERBALI RELATIVI ALLE VERIFICHE EFFETTUATE

7.1 – Registro attrezzature di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) verificati

RINA tiene aggiornato apposito registro informatizzato contenente copia dei verbali emessi nonché relative informazioni di seguito elencate:

- regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
- data di rilascio;
- data della successiva verifica periodica;
- datore di lavoro;

- tipo di attrezzature con riferimento all'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- costruttore;
- modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione;
- estremi del verbale.

Tale registro, così come ogni atto documentale relativo a ciascuna verifica, è conservato per un periodo non inferiore a dieci anni.

Tale registro è trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell'edizione in vigore.

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regolamenti tecnici

Pubblicazione RC/C. 69

Edizione italiana